

Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti

4° incontro, 5 maggio 2025

Casistiche che frequentemente si
presentano nei bilanci delle
aziende in crisi

(avv. Francesca Romano)

1° CONTESTAZIONE

▶ delitto di cui agli artt. 110 c.p. - 216, comma 1 n. 1 - 223, commi 1 e 2 n. 1 (in relazione all'art. 2621 cc) e 2 del rd n. 267/1942,

▶ a1) distraevano o comunque dissipavano beni della società: (...)

▶ a2) cagionavano o comunque aggravavano il dissesto della società, esponendo consapevolmente nelle comunicazioni sociali fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ed omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge circa le condizioni economiche, patrimoniali e redditive della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, in particolare:

redigendo il 30 settembre 2014 una relazione sulla situazione economico-patrimoniale in cui sopravvalutavano le rimanenze di magazzino per almeno 897.000 euro

Relazione del curatore ex art. 33, comma 1 L.F.

- il bilancio al 31.12.2014 chiude con una perdita di euro 4.986.000, mentre la situazione al 30.09.2014 evidenziava una perdita di appena euro 143.000;
- per contro, **il criterio di valutazione delle rimanenze risulta invariato al 31.12.2013, al 30.09.2014 e al 31.12.2014**, rendendo quindi possibile un confronto tra i dati;
- a parte le rettifiche svalutative appostate al 31.12.2014, **ciò che desta maggiori perplessità è l'entità delle rimanenze finali iscritte al 30.09.2014 da cui deriva un effetto migliorativo sul risultato dei primi 9 mesi del 2014 di ben euro 897.000**;
- sorprende come al 30.09.2014 (allorquando i **ricavi** erano ad un minimo storico, indicativo di un'attività in crollo verticale) il **valore delle rimanenze** fosse al suo massimo storico, superiore di un milione di euro rispetto al 31.12.2013 (che era in linea con il 31.12.2012); alla data del 31.12.2014 (tre mesi dopo il 30.09.2014) le rimanenze sono più che dimezzate;

CT difesa

- ▶ i valori delle giacenze di magazzino iscritti nella situazione al 30 settembre 2014 e nel bilancio al 31 dicembre 2014 della Società **non sono confrontabili**. Infatti, il bilancio relativo all'esercizio 2014 è stato approvato nel gennaio 2016 dopo la messa in liquidazione della società era già stata posta in liquidazione. Pertanto, l'abbattimento del valore di magazzino registrato in chiusura dell'esercizio **2014** deriva da una **svalutazione dei prodotti finiti** il cui valore - precedentemente commisurato al costo degli stessi - è stato **adeguato al minore valore di realizzo sul mercato**.
- ▶ l'equivoco deriva da **un'incongruenza nell'informativa resa dalla società in nota integrativa**: nel paragrafo "Rimanenze di magazzino" si precisa che la valutazione è stata effettuata "in costanza di applicazione dei metodi di valutazione". Tuttavia, nello stesso paragrafo si precisa che il criterio di valutazione adottato è quello del **minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo**, mentre nei precedenti esercizi le giacenze sono state valutate al costo.

2° CONTESTAZIONE

A2) cagionavano o comunque aggravavano il dissesto della società, esponendo consapevolmente nelle comunicazioni sociali fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ed omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge circa le condizioni economiche, patrimoniali e redditive della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, in particolare:

omettevano di svalutare i crediti vantati verso la Partecipata 1 e la Partecipata 2 per almeno 620.000 euro

Cosicché: nel bilancio al 31 dicembre 2013 veniva esposto un patrimonio netto contabile di 287.000 euro anziché un patrimonio netto contabile negativo di 1.357.000 euro; e nel bilancio al 31 dicembre 2014 veniva esposto un patrimonio netto contabile di 143.000 euro anziché un patrimonio netto contabile negativo di 2.557.000 euro;

Relazione del curatore ex art. 33, comma 1 L.F.

- ▶ è evidente che il credito verso *Controllata 1* al 30.09.2014 risulti ancora iscritto per netti euro 464.000; mentre la *Controllata* era in liquidazione fin dal gennaio 2013 ed era totalmente incapiente (poi dichiarata fallita); ne consegue che l'integrale svalutazione del credito avrebbe già dovuto essere appostata nella situazione al 30.09.2014, con un effetto peggiorativo di euro 464.000;
- ▶ analoghe considerazioni valgono per l'omessa svalutazione del credito verso *Controllata 2*, società inattiva ed incapiente.

In tal modo è stata approvata una situazione al 30.09.2014 con un **patrimonio netto falsamente positivo per evitare il verificarsi della situazione di cui all'art. 2447 codice civile**

CT difesa

- **Controllata 1:** la *Controllante* aveva già debitamente tenuto conto della situazione di crisi della stessa nella valutazione della relativa partecipazione con il metodo del patrimonio netto. Ed infatti, già nel bilancio 2013 **il valore della partecipazione, iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, è stato completamente azzerato.** Diversamente, era stato **valorizzato il credito** verso Controllata 1, iscritto anch'esso **nell'attivo immobilizzato** del bilancio al 31 dicembre 2013 e della situazione al 30 settembre 2014 della Controllante. Gli Amministratori davano, infatti, atto di ragionevoli condizioni di recuperabilità dell'incasso di sinistri assicurativi a copertura dei danni causati al capannone industriale della Controllata dal terremoto che aveva colpito la provincia di Bologna. La qual cosa avrebbe consentito il pieno recupero dello stesso ai fini produttivi ed, alla bisogna, commerciali, ad un valore prossimo ai € 600.000,00.

Era stato, tuttavia, inserito un fondo crediti vs Controllata 1.

- **Controllata 2:** si contesta il fatto che fosse inattiva ed incapiente sulla base di comunicazioni anche pubbliche relative all'imminente start-up produttivo della stessa

3° CONTESTAZIONE

A2) cagionavano o comunque aggravavano il dissesto della società, esponendo consapevolmente nelle comunicazioni sociali fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ed omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge circa le condizioni economiche, patrimoniali e redditive della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, in particolare:

Inscrivendo i costi sostenuti per la realizzazione degli immobili di proprietà della holding e poi ottenuti in locazione tra le immobilizzazioni materiali anziché immateriali



Il principio OIC 24, app. A, par. 22 «I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza»

La disparità di vedute tra esperti dell'accusa e della difesa verteva sulla possibilità o meno di attribuire, mediante il diritto di superficie un'autonoma funzionalità a dei capannoni industriali costruiti su terreno di terzi.

Il tema appare in ogni caso privo di qualsiasi impatto sulla rappresentazione sostanzialmente fornita nei bilanci della società e, inoltre, il modello valutativo non è mai variato nel corso degli anni dall'inizio della costruzione dei capannoni.

AMMORTAMENTO DEI COSTI PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

Al riguardo, l'OIC 24, § 76, dispone che: “76. L'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore”.

In proposito, nella relazione ex art. 33 L.F. si rileva che l'ammortamento sarebbe dovuto avvenire entro il termine residuo della locazione; nondimeno, è lo stesso curatore ad osservare che: “sul punto, tuttavia, la prassi tendenzialmente ammette che si possa tener conto del profilo sostanziale invece di quello formale.

ALTRE IPOTESI: CAPITALIZZAZIONI INGIUSTIFICATE

immobilizzazioni
immateriali

- ▶ Capitalizzazione incentivi all'esodo: è stato fittiziamente generato un attivo patrimoniale con la rilevazione di sopravvenienze attive, infatti per il principio OIC 24 l'assenza o la difficoltà di misurazione della utilità futura di tali costi (di solito sostenuti per rimuovere inefficienze produttive) fa sì che i costi straordinari di riduzione del personale debbano essere imputati al conto economico dell'esercizio del loro sostenimento.
- ▶ Capitalizzazione dei costi del personale per la progettazione di corsi, in totale assenza di documentazione attestante la recuperabilità pluriennale degli stessi
- ▶ Capitalizzazione di lavori su fabbricati di terzi senza giustificazione dell'apporto straordinario all'immobile

**ALTRE IPOTESI:
CAPITALIZZAZIONI
INGIUSTIFICATE**
immobilizzazioni materiali

- ▶ Canoni di leasing mobiliare e immobiliare, con l'intento di privilegiare la sostanza sulla forma (nota integrativa): inseriti nelle immobilizzazioni materiali al netto del fondo di ammortamento, senza considerare nel passivo il corrispettivo debito finanziario.
- ▶ Canoni di noleggio di attrezzature informatiche (senza previsione di un obbligo di riscatto): invece di essere inseriti come costi nel conto economico, venivano patrimonializzate. Viene contestato anche che la quota di ammortamento fosse stimata al 10%, anziché al 20%, pur trattandosi di beni ad elevata obsolescenza.



**ALTRE POSTE
INSERITE
NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE**

- ▶ Crediti verso clienti, che si trascinarono da anni e non movimentati quanto meno nell'esercizio, quindi incagliati. Non risultava stanziato in bilancio alcun fondo rischi.
- ▶ Fatture da emettere: comprensivo di appostazioni di esercizi pregressi, mai abbattute, che in certi casi non trovavano corrispondenza in nessun documento, in altri andavano comunque svalutate

2621 C.C. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2622 C.C. False comunicazioni sociali delle società quotate.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 329 CCI, Fatti di bancarotta fraudolenta.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

- 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile (1) ;
- 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.